

La bonifica dei siti inquinati e pluralità di responsabili: responsabilità solidale?

Andrea Quaranta

Leggere anche : [T.A.R. Veneto Sentenza n. 2174 del 25 maggio 2005 sulla responsabilità solidale dei concorrenti nell'inquinamento del sito \(art. D. Ronchi\)](#)

La sentenza T.A.R. Veneto Sentenza n. 2174 del 25 maggio 2005 affronta il delicato tema relativo alla posizione dei proprietari di siti contaminati non responsabili dell'inquinamento e della responsabilità solidale fra tutti i responsabili dell'inquinamento.

Con riguardo al primo tema, il T.A.R. Veneto non ha dubbi nell'affermare che *“gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, devono essere posti a carico dei “responsabili”; di coloro, cioè, che, con la loro condotta commissiva od omissiva, abbiano causato, o concorso a causare, il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione ambientale, in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti”*.

Infatti, la condizione di proprietario dell'area, da sola, non realizza siffatta condotta: per questo motivo ***“l'Amministrazione non può cioè imporre ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato ma che vengono individuati solo in quanto proprietari del bene, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento”***.

In ordine al secondo, il Giudice amministrativo ritiene che l'ordinanza di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. n. 471/99 non sia illegittima per il solo fatto che pone gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale a carico di una parte soltanto dei soggetti *astrattamente responsabili* secondo le prescrizioni di legge. Queste ultime, infatti, *“non stabiliscono affatto un simile onere per l'Amministrazione competente, in quanto si riferiscono genericamente ai responsabili, e mostrano comunque di assegnare rilievo prevalente all'interesse generale alla realizzazione degli interventi”*.

Nel caso di specie, il Giudice amministrativo ha **ritenuto che fosse sufficiente** la presenza di idrocarburi (derivanti da una precedente attività di commercio di gasolio e olio combustibile)

per individuare una corresponsabilità (almeno a titolo colposo), che giustifica l'emissione dell'ordinanza, anche in assenza di un'istruttoria approfondita

D'altro canto, conclude il Giudice amministrativo, *"ciascun responsabile ha titolo ad agire in regresso per il parziale recupero delle spese affrontate nei confronti degli altri soggetti, la cui condotta ha concorso a cagionare ovvero ad aggravare la contaminazione ambientale"*.

Di contrario avviso il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, che ha affermato che l'istruttoria che conduce all'eventuale ordinanza di bonifica deve *"considerare e valutare attentamente **tutte le possibili cause** dei parametri che hanno superato i livelli di accettabilità, identificandole e valutandone le possibili fonti in relazione a tutte le attività che sono state in loco esercitate"*.

Per un approfondimento delle tematiche affrontate con la sentenza, si rinvia a A. Quaranta, La bonifica dei siti inquinati e pluralità di responsabili: responsabilità solidale? di prossima pubblicazione su Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa, IPSOA.

Bibliografia

- F. Giampietro, *Danno all'ambiente e bonifica dei siti inquinati: due discipline a confronto*, in Riv. Giur. Ambiente, Giuffrè, anno XVII, fasc. 5, 2002
- F. Giampietro (a cura di), *La bonifica dei siti contaminati. I nodi interpretativi giuridici e tecnici*, Giuffrè, 2001.
- S. D'Angiulli, *La responsabilità del proprietario di un'area inquinata tra il D.P.R. n. 915/82 e il D.Lgs. n. 22/97*, in Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa, n. 3/99
- F. Giampietro, *Il danno ambientale evitabile da parte degli Enti locali*, in Illecito civile e danno ad enti pubblici territoriali, a cura di Michele Costantino, Giuffrè, 2003.
- S. Di Paola, *Il danno evitabile nell'ipotesi di responsabilità ad enti pubblici territoriali*, in Illecito civile e danno ad enti pubblici territoriali, cit.
- Per un approfondimento sulla natura della responsabilità posta dall'art. 17, v. L. Prati, *Pluralità di inquinatori di un medesimo sito e obblighi di bonifica*, in Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa, IPSOA, n. 12/2001